

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi

(89/647/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la presente direttiva rappresenta il risultato dell'opera svolta dal Comitato consultivo bancario che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE ⁽⁵⁾, ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri;

considerando che un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

considerando che un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità;

considerando che l'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessari a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario;

considerando che a tal fine la presente direttiva è da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi;

considerando che la presente direttiva deve essere altresì vista come complementare alla direttiva 89/646/CEE che delinea il quadro generale del quale la presente direttiva costituisce parte integrante;

considerando che gli enti creditizi in un mercato bancario comune sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e che l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;

considerando che la presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura; che la Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive;

considerando che il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità; che il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988;

considerando che, per il controllo degli enti creditizi, assume altresì particolare importanza la misura e il computo dei rischi di cambio e di tasso d'interesse nonché di altri rischi di mercato; che pertanto la Commissione proseguirà, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con gli altri organismi che lavorano al medesimo obiettivo, nello studio delle tecniche utilizzabili; che essa presenterà le opportune proposte per una più approfondita armonizzazione delle regole di vigilanza concernenti tali rischi; considerando che facendo ciò la Commissione controllerà particolarmente l'interazione che i vari rischi bancari possono avere fra di loro e che quindi farà particolare attenzione alla coerenza delle varie proposte;

considerando che, nel formulare proposte relative alle norme di controllo inerenti ai servizi di investimento e all'adeguamento dei fondi propri degli enti che operano in tale settore, la Commissione si accerterà che vengano applicate prescrizioni equivalenti sull'entità dei fondi propri, qualora vengano esercitate le medesime attività assumendo rischi identici;

considerando che la tecnica contabile specifica da utilizzare per il calcolo del coefficiente di solvibilità dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ⁽⁶⁾ e che comporta talune modifiche delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE ⁽⁷⁾, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, in attesa della trasposizione delle disposizioni di dette direttive nella legislazione interna degli Stati membri, l'utilizzazione della tecnica contabile per

⁽¹⁾ GU n. C 135 del 25. 5. 1988, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 86 e GU n. C 304 del 4. 12. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.